

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 02.07.1997

COM(97) 336 def.

97/0190 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**RELATIVA AI VEICOLI A MOTORE E AI LORO RIMORCHI
ADIBITI AL TRASPORTO DI ALCUNI TIPI DI ANIMALI
E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE
PER QUANTO RIGUARDA L'OMOLOGAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A. Obiettivo della proposta

La presente proposta di direttiva è intesa a fissare le prescrizioni tecniche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali. La direttiva contribuirà a garantire il rispetto delle condizioni tecniche necessarie al benessere degli animali durante il trasporto.

La creazione di un sistema europeo di omologazione dei veicoli destinati al trasporto di alcuni tipi di animali presenterà significativi vantaggi per i costruttori, che potranno così rifarsi ad un unico "corpus" di norme per la costruzione dei veicoli; questi saranno poi ammessi a circolare in tutta l'Unione. Inoltre, man mano che si realizza il mercato unico per questi veicoli, i costi diminuiranno a favore di operatori e utenti.

B. Base giuridica

Il progetto di direttiva, fondato sull'articolo 100 A del trattato, dispone la totale armonizzazione delle prescrizioni tecniche dei veicoli destinati al trasporto di alcuni tipi di animali. Questa impostazione corrisponde all'approccio generale adottato per il settore dei veicoli a motore nella direttiva quadro che disciplina l'omologazione dei veicoli a motore¹ nell'Unione europea (direttiva 70/156/CEE² del Consiglio, del 6 febbraio 1970, modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE³). Il testo è rilevante ai fini del trattato SEE.

C. Premesse

Le norme generali per il benessere degli animali durante il trasporto sono fissate dalla direttiva 91/628/CEE⁴ del Consiglio, modificata dalla direttiva 95/29/CE⁵. Dato il sempre più frequente uso di veicoli e rimorchi per il trasporto di alcuni tipi di animali, è necessario fissare a livello europeo, e nell'ambito del sistema di omologazione comunitario, disposizioni speciali relative all'aerazione, ai dispositivi di carico e scarico, alla capacità dei piani di carico, alla struttura delle pareti laterali e all'accessibilità del vano di carico.

¹ Si ricorda che attualmente è possibile omologare come veicolo intero solo le autovetture, in quanto soltanto per questa categoria di prodotto sono state adottate ed attuate tutte le direttive "particolari". Nell'Unione, dal 1° gennaio 1996 l'omologazione del veicolo intero è obbligatoria per tutti i nuovi tipi di autovetture.

Per contro, per tutte le altre categorie di veicoli devono ancora essere adottate alcune direttive particolari prima di poter prevedere l'omologazione del veicolo intero. Nel caso dei veicoli adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali manca una direttiva fondamentale, ovvero quella relativa alle caratteristiche tecniche di costruzione ed all'equipaggiamento di tali veicoli. Il presente progetto di direttiva, che si fonda sull'articolo 100 A del trattato, vuole colmare questa lacuna.

² GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

³ GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1.

⁴ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁵ GU L 148 del 30.06.1995, pag. 52.

La direttiva proposta è una direttiva particolare nell'ambito del sistema di omologazione europeo. Il rispetto delle prescrizioni tecniche in essa contenute garantirà ai veicoli in questione la libera circolazione all'interno del mercato unico dell'UE. Perciò, una volta che un veicolo abbia ottenuto l'omologazione ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri non potranno proibirne la messa in vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione per motivi connessi alla sua costruzione.

Come tutte le altre direttive particolari relative all'omologazione dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelle sull'inquinamento atmosferico o acustico), la presente direttiva si basa sull'armonizzazione facoltativa. Gli Stati membri possono imporre che si applichino solo le prescrizioni delle direttive particolari CE o in alternativa mantenere la legislazione nazionale in materia, nel qual caso il costruttore potrà scegliere fra questa e le prescrizioni armonizzate. Gli Stati membri hanno facoltà di imporre al costruttore che non abbia optato per l'omologazione CE di conformarsi alla normativa nazionale.

La direttiva proposta non influisce sulla legislazione nazionale o comunitaria che disciplina l'uso di tali veicoli. A questo riguardo la Commissione intende presentare, immediatamente dopo l'adozione della presente, un'ulteriore proposta che obblighi gli Stati membri ad immatricolare i veicoli nuovi destinati al trasporto di bestiame solo se sono conformi ai requisiti tecnici qui contenuti.

Le disposizioni amministrative della proposta sono coerenti con quelle della direttiva 70/156/CEE, così da garantire la continuità di applicazione.

Data la particolare natura dei veicoli adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali, nell'elaborare i criteri tecnici da includere in una direttiva sulle prescrizioni speciali relative a questi veicoli, occorre tener conto di una serie di caratteristiche specifiche. Tali prescrizioni riguardano:

- un'adeguata progettazione e costruzione del vano nel quale gli animali vengono trasportati;
- la protezione degli animali mediante un tetto coibentato e resistente alle intemperie;
- le specifiche tecniche delle rampe di carico e scarico;
- le specifiche tecniche dei piani intermedi;
- le specifiche tecniche dei divisori all'interno del vano di carico;
- a fini di ispezione, l'accesso autorizzato attraverso le porte del vano di carico;
- le specifiche e la portata dei sistemi di aerazione;
- l'impiego di adeguati materiali di costruzione per il vano di carico;
- l'efficienza dell'illuminazione nel vano di carico.

Uno Stato membro ha obiettato di non poter accettare la classificazione in funzione dell'età e del peso degli animali prevista dal progetto di direttiva; un altro trova le norme proposte insufficientemente severe ed auspica disposizioni più precise.

Due i principali punti controversi:

- a) *Classificazione di alcuni tipi di animali*
La maggior parte degli esperti nazionali ritiene accettabile la classificazione riportata in appresso.

b) *Aerazione e spazio disponibile per ciascuna specie*

Ricordiamo che la legislazione nazionale di quasi tutti gli Stati membri prevede requisiti minimi per i veicoli che trasportano animali; gli esperti nazionali del Regno Unito stimano però che le norme attualmente in vigore nel paese risulteranno indebolite dai requisiti minimi qui proposti per i veicoli adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali.

La maggioranza ha comunque concluso che questi requisiti siano da ritenersi sufficienti per i veicoli adibiti al trasporto di animali su tragitti brevi e di breve durata.

Pertanto, sulla base del principio di sussidiarietà, il presente progetto di direttiva stabilisce le condizioni tecniche che i veicoli adibiti al trasporto di determinati tipi di animali devono rispettare.

La direttiva resterà facoltativa fino a quando la direttiva quadro non diverrà obbligatoria per i veicoli adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali in tutti gli Stati membri, il che richiederà una direttiva particolare del Consiglio e del Parlamento. I costruttori che vogliano rifarsi al disposto della presente direttiva sono liberi di farlo e, come si è detto, gli altri Stati membri sono tenuti a garantire la libera circolazione dei veicoli conformi alle prescrizioni tecniche della presente direttiva.

D. Consultazione delle parti interessate

Nel 1995 la Commissione ha chiesto al gruppo di lavoro per i veicoli a motore (MVWG)⁶ di elaborare una proposta di direttiva relativa ai veicoli adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali che permettesse di eliminare gli attuali ostacoli tecnici alla libera circolazione di tali veicoli. Il gruppo di lavoro ha inoltre assistito la Commissione nell'elaborazione degli allegati alla presente proposta di direttiva.

⁶ Un gruppo di consulenza composto da rappresentanti degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e dei settori industriali interessati, dei consumatori e degli operatori.

E. Contenuto della proposta

Articoli

In linea generale gli articoli ricalcano quelli delle altre direttive particolari adottate nell'ambito della direttiva quadro 70/156/CEE e ne applicano le disposizioni.

Allegati tecnici

Gli allegati tecnici alla proposta di direttiva coprono tutti gli aspetti costruttivi specifici che devono essere presi in considerazione ai fini dell'armonizzazione tecnica e che non sono contemplati in altre direttive particolari. La proposta si basa per lo più sulle norme e prescrizioni di cui alla relazione del Comitato scientifico veterinario⁷, nel quale gli Stati membri sono rappresentati.

L'allegato I riguarda il campo di applicazione e la classificazione di cinque classi di veicoli, definite come segue:

- Classe A:** bovini di più di 6 mesi
- Classe B:** cavalli
- Classe C:** vitelli fino a 6 mesi, ovini e caprini
- Classe D:** suini ed agnelli fino a 30 kg
- Classe E:** suini sopra i 30 kg

L'appendice 1 stabilisce i requisiti generali minimi dei veicoli adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali. L'appendice contiene inoltre requisiti supplementari per ciascuna classe, relativi ad esempio a:

- aerazione
- sistemi di carico e scarico
- capacità dei piani di carico
- costruzione delle pareti laterali
- accessibilità del vano di carico.

Nell'allegato II, appendice 1, figura un esempio del marchio di omologazione CE da usare quando le autorità competenti abbiano rilasciato l'omologazione ai sensi della direttiva quadro 70/156/CEE.

Ogni unità di trasporto omologata ai sensi della presente direttiva e adibita al trasporto di alcuni tipi di animali deve recare una targhetta di identificazione che indichi la classe o le classi per cui essa è omologata. L'allegato III riporta un esempio di tale targhetta.

Ogni unità di trasporto omologata ai sensi della presente direttiva e adibita al trasporto di alcuni tipi di animali deve recare una targhetta di utente recante le seguenti informazioni:

- identità dell'unità
- superficie disponibile per gli animali
- data dell'ispezione successiva.

⁷ Comitato scientifico veterinario, sezione "protezione degli animali", sul trasporto degli animali da allevamento. Bruxelles, 18.05.1992.

- L'allegato IV riporta un esempio di targhetta di utente.

L'allegato V riguarda le procedure che disciplinano le domande di omologazione di entità tecniche, il rilascio dell'omologazione, la modifica del tipo e delle omologazioni e la conformità della produzione con riferimento alle procedure di cui alla direttiva quadro 70/156/CEE.

L'allegato VI riguarda le procedure che disciplinano le domande di omologazione di veicoli completi o completati, il rilascio dell'omologazione, la modifica del tipo e delle omologazioni e la conformità della produzione con riferimento alle procedure di cui alla direttiva quadro 70/156/CEE.

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO:
DIRETTIVA .../.../CE RELATIVA AI VEICOLI A MOTORE E AI LORO RIMORCHI
ADIBITI AL TRASPORTO DI ALCUNI TIPI DI ANIMALI E RECANTE MODIFICA
DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE PER QUANTO RIGUARDA L'OMOLOGAZIONE DEI
VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione¹,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁴, modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione⁵, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che una completa armonizzazione è necessaria al conseguimento di tale obiettivo;

considerando che le prescrizioni tecniche da soddisfare per quanto riguarda i veicoli a motore e i loro rimorchi ai sensi delle legislazioni nazionali concernono l'equipaggiamento di tali veicoli per il trasporto di alcuni tipi di animali;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che questa eterogeneità di procedure e prescrizioni crea ostacoli tecnici agli scambi nel settore del trasporto del bestiame;

considerando che occorre eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei mezzi di trasporto del bestiame e consentire alle organizzazioni di mercato del settore di operare agevolmente;

considerando che è pertanto necessario, nel contesto del mercato interno, armonizzare le prescrizioni tecniche relative a tali mezzi e le procedure di omologazione nei vari Stati membri;

considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

considerando che, di conseguenza, il disposto della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applica alla presente direttiva;

¹ GU

² GU

³ GU

⁴ GU L 42 del 23.02.1970, pag.1.

⁵ GU L 266 dell'08.11.1995, pag.1.

considerando che, date la portata e le conseguenze dell'azione proposta nel settore in questione, le misure comunitarie oggetto della presente direttiva sono necessarie, anzi indispensabili, per conseguire gli obiettivi prestabiliti, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo; che detti obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte dei singoli Stati membri;

considerando, in particolare, che l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- "veicolo", i veicoli a motore non appartenenti alla categoria M, secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE;
- "sovrastuttura", una carrozzeria che può ottenere l'omologazione come entità tecnica, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;
- "unità di trasporto", un veicolo dotato di sovrastuttura o la sovrastuttura stessa;
- "servocomando", ad azionamento idraulico, elettrico o pneumatico.

Articolo 2

L'allegato IV, parte I, della direttiva 70/156/CEE è modificato come segue:

Parte I

55. Veicoli adibiti al trasporto di animali 97/.../CE GU.... N₁ N₂ N₃ O₁ O₂ O₃ O₄

Articolo 3

Gli Stati membri non possono

- rifiutare il rilascio dell'omologazione CE come entità tecnica o dell'omologazione di portata nazionale,

né

- vietare la vendita o l'uso di una sovrastuttura,

per motivi riguardanti la costruzione della sovrastuttura di un veicolo destinato al trasporto di alcuni tipi di animali, se le prescrizioni di cui agli allegati pertinenti sono soddisfatte.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono:

- rifiutare il rilascio dell'omologazione CE di un tipo di veicolo o dell'omologazione di portata nazionale,

né

- vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo,

per motivi riguardanti l'equipaggiamento e la costruzione dell'unità di trasporto destinata al trasporto di alcuni tipi di animali, se le prescrizioni di cui agli allegati pertinenti sono soddisfatte.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1.11.98

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1.5.1999.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Campo di applicazione, classificazione
Appendice 1	Prescrizioni minime
Appendice 2	Prescrizioni di prova
 Allegato II	 Marchio di omologazione CE di entità tecnica
Appendice 1	Esempio di marchio di omologazione come entità tecnica di una sovrastruttura
 Allegato III	 Esempio di targhetta di identificazione
 Allegato IV	 Esempio di targhetta di utente
 Allegato V	 Disposizioni amministrative relative all'omologazione di un'entità tecnica
Appendice 1	Scheda informativa
Appendice 2	Scheda di omologazione CE di un'entità tecnica e Addendum
 Allegato VI	 Disposizioni amministrative relative all'omologazione di un veicolo (unità di trasporto)
Appendice 1	Scheda informativa
Appendice 2	Scheda di omologazione CE e Addendum
 Allegato VII	 Disposizioni relative all'omologazione CE di un veicolo munito di sovrastruttura già omologata come entità tecnica

ALLEGATO I

1. Campo di applicazione

- 1.1 La presente direttiva si applica all'omologazione di sovrastrutture di veicoli a motore e relativi rimorchi destinati al trasporto di alcuni tipi di animali.
- 1.2 La presente direttiva si applica all'omologazione di veicoli a motore e relativi rimorchi dotati di sovrastrutture destinate al trasporto di alcuni tipi di animali.

2. Classificazione

- 2.1 La classificazione dei "tipi di animali" contemplati dalla presente direttiva si effettua in base alla specie, al peso ed all'età degli animali, come segue:
 - 2.1.1 **Classe A:** bovini di più di 6 mesi
 - 2.1.2 **Classe B:** cavalli, tranne quelli trasportati in box individuali
 - 2.1.3 **Classe C:** vitelli fino a 6 mesi, ovini e caprini
 - 2.1.4 **Classe D:** suini ed agnelli fino a 30 kg
 - 2.1.5 **Classe E:** Suini sopra i 30 kg

3. Requisiti

Devono essere soddisfatti i requisiti generali e i requisiti supplementari stabiliti per ciascuna classe e relativi al piano di carico, alle pareti laterali, alla parete anteriore, all'aerazione, al volume interno e ai sistemi di carico e scarico di cui all'appendice 1.

4. Definizioni

4.1 Tipo di veicolo

- 4.1.1 Ai fini delle categorie N₁, N₂, N₃, O₁, O₂, O₃, O₄, si considerano appartenenti ad un medesimo "tipo" i veicoli che non differiscono fra loro per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

- costruttore del veicolo;
- designazione del tipo data dal costruttore;
- categoria;
- elementi essenziali di progettazione e costruzione:
 - telaio e sottoscocca (differenze evidenti e fondamentali),
 - numero di assi,
 - massa massima tecnicamente ammissibile ($\pm 20\%$).

4.2 Tipo di sovrastruttura

4.2.1 Ai fini della presente direttiva per "tipo di sovrastruttura" si intendono le carrozzerie che non differiscono fra loro per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

- costruttore della sovrastruttura;
- designazione del tipo data dal costruttore;
- classificazione dei tipi di animali (classi A, B, C, D e/o E);
- aspetti essenziali di progettazione e costruzione (legno, metalli leggeri, plastiche rinforzate, ecc.);
- massa della sovrastruttura completa ($\pm 20\%$);
- dimensioni della sovrastruttura:
 - ampiezza ($\pm 0,5\text{m}$),
 - lunghezza nominale ($\pm 20\%$),
 - altezza nominale ($\pm 20\%$).

APPENDICE 1

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO

0. PRESCRIZIONI GENERALI

0.1 Idoneità

- 0.1.1 Dal punto di vista tecnico l'unità di trasporto deve essere concepita e costruita in modo da garantire il benessere degli animali trasportati.
- 0.1.2 Il vano di carico non deve presentare spigoli vivi o sporgenze.
- 0.1.3 Se le pareti laterali e quella anteriore sono in metallo leggero, devono essere a cassavuota con un'intercapedine ≥ 20 mm.
- 0.1.4 La sovrastruttura deve poter essere pulita e disinfettata con facilità.
- 0.1.5 Devono essere rispettate le prescrizioni relative alle prove di pressione superficiale (applicabili al piano di carico, alle pareti laterali e alla parete anteriore) di cui all'appendice 2.

0.2 Protezione dalle intemperie

- 0.2.1 Il tetto dell'unità di trasporto deve essere solido, resistente alle intemperie e tale da proteggere gli animali da forti variazioni di temperatura.

0.3 Carico e scarico

- 0.3.1 L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma idonee al carico e allo scarico. Se gli animali devono essere trasportati su più livelli, devono essere installati appositi dispositivi che permettano di caricarli e scaricarli da ciascun livello.

0.4 Aerazione

- 0.4.1 L'unità di trasporto deve essere dotata di un sistema di aerazione sufficiente ed adatto alla specie trasportata; le prese d'aria devono essere come minimo conformi ai requisiti supplementari sull'aerazione.
- 0.4.2 Se il vano di carico è dotato di un sistema di aerazione forzata (ad es. un impianto di condizionamento), i punti che seguono relativi all'aerazione non si applicano. Tuttavia, in caso di guasto del sistema, deve essere garantita un'adeguata aerazione.

0.5 Resistenza

- 0.5.1 L'unità di trasporto e relative finiture ed equipaggiamento devono essere costruiti in materiali adeguati, opportunamente dimensionati e sufficientemente resistenti per le sollecitazioni cui saranno soggetti in esercizio.
- 0.5.2 In quanto entità tecnica, la sovrastruttura deve poter essere fissata saldamente al veicolo.

0.6 Piani di carico

- 0.6.1 I piani di carico e i relativi supporti o elementi portanti devono essere costruiti in modo da sopportare il peso degli animali.
- 0.6.2 La superficie dei piani di carico e le parti dell'unità di trasporto su cui gli animali sono trasportati, nonché la superficie del piano e le parti su cui si fanno passare gli animali devono essere costruiti con materiale antisdrucchiolevole.
- 0.6.3 I piano di carico della sovrastruttura non devono presentare sporgenze interne, come passaruota ecc.
- 0.6.4 Se gli animali sono trasportati su più piani all'interno dell'unità di trasporto, ciascuno di essi deve essere costruito in modo da impedire che gli escrementi cadano sugli animali che si trovano al livello inferiore.

0.7 Piani intermedi ad altezza regolabile

- 0.7.1 I piani intermedi ad altezza regolabile devono essere dotati di dispositivi di blocco automatico o meccanico che impediscano al piano di sollevarsi o di sprofondare. Il meccanismo di regolazione dell'altezza non deve poter essere azionato inavvertitamente ed i comandi devono scattare automaticamente in posizione di blocco ogni volta che vengono azionati.
- 0.7.2 I piani intermedi ad altezza regolabile devono essere concepiti, costruiti e posizionati rispetto alle pareti della sovrastruttura in modo che gli animali non possano cadere, ferirsi o rimanere intrappolati né quando il piano è fermo né quando è in movimento.

0.8 Divisori

- 0.8.1 Ove necessario l'unità di trasporto è dotata di pareti divisorie atte a separare animali singoli o gruppi di animali e a dar loro un sostegno sufficiente durante il trasporto.
- 0.8.2 Le pareti divisorie devono essere concepite e costruite in modo da non poter causare lesioni agli animali.
- 0.8.3 Le pareti divisorie devono poter essere fissate saldamente e non devono interferire con il sistema di aerazione dell'unità di trasporto.

0.9 Ispezione

- 0.9.1 L'unità di trasporto deve essere concepita e costruita in modo da permettere di ispezionare gli animali durante il trasporto.

0.10 Illuminazione

- 0.10.1 L'unità di trasporto deve essere dotata di sufficiente illuminazione per consentire di caricare, trasportare e scaricare in sicurezza gli animali nelle ore notturne e in condizioni di luce insufficiente, e comunque di ispezionarli in qualsiasi momento.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE "A"

1. BOVINI (oltre i 6 mesi)

1.1 Piano di carico

1.1.1 Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- concentrato 4 kN
- ripartito uniformemente: 6 kN/m²

1.2 Parete anteriore e pareti laterali

1.2.1 La parete anteriore e le pareti laterali devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- orizzontale e concentrato 10 kN

1.2.2 La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.

1.3 Aperture di aerazione

1.3.1 Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20% (10% su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 1300 mm dal piano di carico.

1.3.1.1 Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.

1.3.2 Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.

1.3.3 Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.

1.3.4 Le prese d'aria di altezza superiore a 130 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.

1.4 Volume interno

1.4.1 Gli eventuali dispositivi di fissaggio (barre o anelli) devono essere sufficientemente robusti e presentare superfici arrotondate, ovvero essere incassati nelle pareti, per impedire che gli animali subiscano lesioni.

1.4.2 Gli eventuali dispositivi di fissaggio devono essere di metallo e situati ad almeno 1200 mm dal piano di carico.

1.4.3 Si devono poter installare divisori trasversali regolabili al fine di suddividere il piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.

1.5 Dispositivi di carico e scarico

- 1.5.1 I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.
- 1.5.2 L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.
 - 1.5.2.1 Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o il cancello chiusi.
 - 1.5.2.2 Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima ed essere munite di traverse antiscivolamento analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
- 1.5.3 Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
- 1.5.4 Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 1300 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
- 1.5.5 Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 1300 mm.
- 1.5.6 Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE 'B'

2. CAVALLI

2.1 Piano di carico

2.1.1 Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- concentrato 4 kN
- ripartito uniformemente: 6 kN/m²

2.2 Parete anteriore e pareti laterali

2.2.1 La parete anteriore deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- orizzontale e concentrato 10 kN

2.2.2 La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.

2.3 Aperture di aerazione

2.3.1 Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20% (10% su ciascun lato) della superficie del piano di carico: le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 1300 mm dal piano di carico.

2.3.1.1 Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.

2.3.2 Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.

2.3.3 Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.

2.3.4 Le prese d'aria di altezza superiore a 130 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.

2.3.5 Queste prescrizioni non si applicano ai veicoli destinati al trasporto di cavalli in box individuali.

2.4 Volume interno

2.4.1 Gli eventuali dispositivi di fissaggio (barre o anelli) devono essere sufficientemente robusti e presentare superfici arrotondate, ovvero essere incassati nelle pareti, per impedire che gli animali subiscano lesioni.

2.4.2 Gli eventuali dispositivi di fissaggio devono essere di metallo e situati ad almeno 1200 mm dal piano di carico.

2.4.3 Devono essere installati divisori trasversali che suddividano ciascun piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.

2.5 Dispositivi di carico e scarico

2.5.1 I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.

2.5.2 L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.

2.5.2.1 Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.

2.5.2.2 I cavalli non possono essere trasportati su veicoli a più piani.

2.5.3 Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.

2.5.4 Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 1300 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.

2.5.5 Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 1300 mm.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE 'C'

3. VITELLI (fino a 6 mesi), OVINI E CAPRINI

3.1 Piano di carico

3.1.1 Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- concentrato 1,3 kN
- ripartito uniformemente: 3,2 kN/m²

3.2 Parete anteriore e pareti laterali

3.2.1 Le pareti laterali e anteriori devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- orizzontale e concentrato 3,2 kN

3.2.2 La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.

3.3 Aperture di aerazione

3.3.1 Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20% (10% su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 600 mm dal piano di carico.

3.3.1.1 Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.

3.3.2 Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.

3.3.2.1 Altre aperture possono essere previste nelle pareti anteriore e posteriore e nel tetto.

3.3.2.2 Le aperture per la circolazione dell'aria devono trovarsi su entrambi i lati del vano di carico.

3.3.3 Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.

3.3.4 Le prese d'aria di altezza superiore a 130 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.

3.4 Volume interno

3.4.1 Si devono poter installare divisori trasversali regolabili al fine di suddividere il piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.

3.5 Dispositivi di carico e scarico

- 3.5.1 I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.
- 3.5.2 L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.
 - 3.5.2.1 Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.
 - 3.5.2.2 Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima e essere munite di traverse antiscivolamento analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
- 3.5.3 Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
- 3.5.4 Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 750 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
- 3.5.5 Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 750 mm.
- 3.5.6 Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE 'D'

4. SUINI E AGNELLI (fino a 30 kg)

4.1 Piano di carico

4.1.1 Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- concentrato 0,5 kN
- ripartito uniformemente: 2,0 kN/m²

4.2 Parete anteriore e pareti laterali

4.2.1 Le pareti laterali e anteriori devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- orizzontale e concentrato 1,3 kN

4.2.2 La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.

4.3 Aperture di aerazione

4.3.1 Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20% (10% su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 400 mm dal piano di carico.

4.3.1.1 Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.

4.3.2 Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.

4.3.3 Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.

4.3.4 Le prese d'aria di altezza superiore a 50 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.

4.4 Volume interno

4.4.1 Devono essere installati divisori trasversali che suddividano ciascun piano in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.

4.5 Dispositivi di carico e scarico

4.5.1 I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.

4.5.2 L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.

- 4.5.2.1 Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.
- 4.5.2.2 Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima e essere munite di traverse antiscivolamento analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
- 4.5.3 Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
- 4.5.4 Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiere alte almeno 750 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
- 4.5.5 Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 750 mm.
- 4.5.6 Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLE UNITÀ DI TRASPORTO DI CLASSE "E"

5. SUINI (di oltre 30 kg)

5.1 Piano di carico

5.1.1 Il piano di carico deve essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- concentrato 1,3 kN
- ripartito uniformemente: 3,0 kN/m²

5.2 Parete anteriore e pareti laterali

5.2.1 La pareti laterali e anteriori devono essere di materiale adeguato ed in grado di sopportare i seguenti carichi:

- orizzontale e concentrato 3,2 kN

5.2.2 La parete anteriore e le pareti laterali devono essere chiuse, ad eccezione delle aperture di aerazione.

5.3 Aperture di aerazione

5.3.1 Su ciascun piano le pareti laterali devono presentare delle aperture di aerazione pari al 20% (10% su ciascun lato) della superficie del piano di carico; le prese d'aria devono essere situate ad un'altezza di almeno 400 mm dal piano di carico.

5.3.1.1 Le prese d'aria devono essere distribuite uniformemente su tutta la lunghezza dell'unità di trasporto.

5.3.2 Altre prese d'aria possono essere installate sulle pareti anteriore e posteriore e nel tetto dell'unità di trasporto.

5.3.3 Le prese d'aria devono poter essere chiuse ermeticamente.

5.3.4 Le prese d'aria di altezza superiore a 50 mm devono essere protette in modo da impedire che gli animali possano sporgersi o rimanervi intrappolati.

5.4 Volume interno

5.4.1 Devono essere installati divisori trasversali che suddividano ciascun piano di carico in recinti di lunghezza non superiore a 3 m.

5.5 Dispositivi di carico e scarico

5.5.1 I dispositivi di carico e scarico non devono presentare gradini di altezza superiore a 100 mm, né interstizi di ampiezza superiore a 25 mm.

5.5.2 L'unità di trasporto deve essere munita di una rampa o di una piattaforma di carico.

- 5.5.2.1 Tutti i piani di carico del veicolo devono essere muniti di una barriera o di un cancello di sicurezza interni che impediscano agli animali di cadere dal veicolo quando la porta di carico è aperta. Si devono poter vedere gli animali attraverso la barriera o cancello chiusi.
- 5.5.2.2 Nei veicoli a più piani possono essere installate rampe interne per il trasbordo degli animali dal piano inferiore a quelli superiori; le rampe interne devono avere la stessa pendenza massima e essere munite di traverse antiscivolo analoghe a quelle delle rampe di carico esterne.
- 5.5.3 Le rampe devono avere una pendenza massima di 25° ed essere dotate di traverse o altri elementi equivalenti, alti almeno 25 mm e posti ad una distanza massima fra loro di 100 mm, per evitare che gli animali scivolino.
- 5.5.4 Se il piano di carico dell'unità di trasporto si trova ad una distanza dal suolo superiore a 500 mm, le rampe devono essere dotate di ringhiera alte almeno 750 mm ed atte ad impedire che gli animali cadano lateralmente dalla rampa stessa.
- 5.5.5 Anche le eventuali piattaforme di carico devono essere munite di una ringhiera alta almeno 750 mm.
- 5.5.6 Nei veicoli a più piani, l'eventuale piano superiore mobile deve essere servocomandato qualora venga utilizzato per sollevare gli animali.

APPENDICE 2

PROVA DELLA PRESSIONE SUPERFICIALE E DI DEFORMAZIONE PER LE UNITÀ DI TRASPORTO

La prova di pressione superficiale (riguardante il piano di carico, le pareti laterali, la parete anteriore e il vano di carico) viene effettuata su punti scelti casualmente ma non in corrispondenza di una trave portante. Il carico di prova, la cui entità dipende dalla classe, è applicato su una superficie di 50 mm x 50 mm, normale rispetto a quella considerata, per almeno 10 s. Nel corso della prova la superficie non deve rompersi; è tuttavia ammessa una deformazione residua massima di 100 mm in direzione del carico applicato.

ALLEGATO II

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA

- 1. Marchio di omologazione CE di entità tecnica**
- 1.1 Ogni sovrastruttura omologata ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione di entità tecnica come descritto all'appendice 1 del presente allegato.

APPENDICE 1

MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Il marchio di omologazione CE di entità tecnica consiste in:

1.1.1 un rettangolo contenente la lettera minuscola "e", seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato che ha rilasciato l'omologazione CE di entità tecnica:

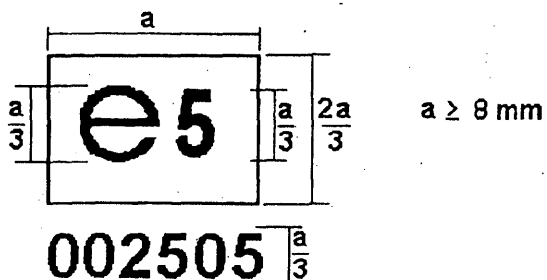
1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia. IRL per l'Irlanda;

1.1.2 in prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" indicato alla sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo assegnato alla più recente modifica tecnica sostanziale della presente direttiva; nella presente direttiva il numero progressivo è 00.

1.2 Il marchio di omologazione CE di entità tecnica deve essere chiaramente leggibile ed indelebile.

2. ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA

2.1 Marchio di omologazione CE come entità tecnica di una "sovrastuttura" omologata per il trasporto di alcuni tipi di animali.



Questo marchio di omologazione di entità tecnica indica che la sovrastruttura in questione è stata omologata in Svezia (e5) ai sensi della presente direttiva (00), con il numero di omologazione di base 2505.

ALLEGATO III

Esempio di targhetta di identificazione

1. Disposizioni generali

- 1.1 Ogni unità di trasporto omologata ai sensi della presente direttiva ed adibita al trasporto di alcuni tipi di animali deve recare una targhetta di identificazione indicante la classe o le classi per cui è omologata.

2. Caratteri

- 2.1 I marchi distintivi prescritti all'allegato I devono essere in lettere latine maiuscole.
- 2.2 L'altezza delle lettere e dei numeri deve essere di almeno 100 mm.

3. Prescrizioni

- 3.1 Le targhette devono essere di forma rettangolare.
- 3.2 La dimensione delle targhette è circa 900 mm x 220 mm.
- 3.3 Le lettere devono essere nere su fondo giallo.
- 3.4 La targhetta deve essere apposta sull'unità di trasporto in modo permanente ed essere visibile dal lato anteriore e dal lato posteriore.

Esempio di targhetta d'identificazione

TRASPORTO DI ANIMALI CLASSE / CLASSI

ALLEGATO IV

Esempio di targhetta di utente

1. Disposizioni generali

- 1.1 Ottenuta l'omologazione dall'autorità competente, il costruttore deve fornire all'acquirente del veicolo una targhetta contenente le seguenti informazioni:
 - 1.1.1 identità dell'unità di trasporto;
 - 1.1.2 spazio disponibile per gli animali in metri quadri;
 - 1.1.3 data alla quale è prevista l'ispezione successiva.
- 1.2 Il proprietario del veicolo deve apporre la targhetta esternamente all'unità adibita al trasporto di alcuni tipi di animali ed eventualmente inserire i dati del caso.

2. Caratteri

- 2.1 Tutte le informazioni di cui al punto 1 devono essere espresse in lettere latine ed in numeri arabi.
- 2.2 L'altezza minima delle lettere e dei numeri è di 4 mm.

3. Ubicazione

- 3.1 La targhetta di utente deve essere apposta sul veicolo in prossimità delle targhette di identificazione prescritte da altre direttive.

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DI UN'ENTITÀ TECNICA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA

- 1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di entità tecnica di un tipo di veicolo per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali deve essere presentata dal costruttore.
- 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
- 1.3. Una sovrastruttura rappresentativa del tipo da omologare deve essere presentata al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI ENTITÀ TECNICA

- 2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE di entità tecnica viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
- 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE di entità tecnica figura nell'appendice 2.
- 2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di sovrastruttura omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di sovrastruttura.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 3.1. In caso di modifica della sovrastruttura omologata ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

APPENDICE 1

SCHEDA INFORMATIVA N.

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio
relativa all'omologazione CE come entità tecnica di una sovrastruttura,
per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali,

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

- 0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2 Tipo di veicolo:
- 0.2.1 Designazione(i) commerciale(i):
- 0.4.2 Categoria della sovrastruttura:
- 0.4.2.1 1 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sulla sovrastruttura:
- 0.5 Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7 In caso di componente o entità tecnica, ubicazione e metodo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DELLA SOVRASTRUTTURA

- 1.1 Fotografie e/o disegni di una sovrastruttura rappresentativa:

2. CARROZZERIA

- 2.1 Tipo di carrozzeria:
- 2.1.1 Classe o classi:
- 2.2 Materiali e modalità di costruzione:
- 2.3 Finiture interne:

APPENDICE 2

MODELLO

(Formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva .../
.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo di veicolo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):
- 0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità
 tecnica⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1 Posizione della marcatura:
- 0.4 Categoria del veicolo⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5 Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7 Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i
 componenti e le entità tecniche:
- 0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio⁽¹⁾:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la
 descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di
 omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123???).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi Addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: vedi Addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

ADDENDUM

alla scheda di omologazione CE n.
concernente l'omologazione come entità tecnica di una sovrastruttura per quanto
riguarda la direttiva..../.../CE

1. Altre informazioni
- 1.1 Breve descrizione del tipo di sovrastruttura in termini di struttura, dimensioni e materiali:
- 1.2 Osservazioni/restrizioni
Questo tipo di sovrastruttura può essere installato solo sui seguenti veicoli:
 - costruttore:
 - tipo/tipi di veicolo:
 - altezza massima da terra del bordo superiore del telaio con angolo di rampa di 25°: mm
(l'altezza massima dell'unità di trasporto non deve superare 4000 mm)
- 1.3 Descrizione degli allestimenti o delle finiture interne suscettibili di influenzare le prove:
.....
.....

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO (UNITÀ DI TRASPORTO)

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

- 1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un veicolo (unità di trasporto) per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali deve essere presentata dal costruttore.
- 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
- 1.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

- 2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
- 2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
- 2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo (unità di trasporto) omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo (unità di trasporto).

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 3.1. In caso di modifica di un tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

- 4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

APPENDICE 1

SCHEDA INFORMATIVA N.

conformemente all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (*)
relativa all'omologazione CE di un veicolo,
per quanto riguarda il trasporto di alcuni tipi di animali,

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

- 0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo di veicolo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):
- 0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo^(b):
- 0.3.1 Posizione della marcatura:
- 0.4 Categoria del veicolo^(c):
- 0.4.1 Classificazione in funzione dei tipi di animali che il veicolo è destinato a trasportare:
- 0.5 Nome e indirizzo del costruttore:
-
- 0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
-

(*)

La numerazione delle voci e delle note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.6 Posizione e disposizione del motore:

9. CARROZZERIA

9.1 Tipo di carrozzeria:

9.2 Materiali e modalità di costruzione:

.....

9.10 Finiture interne:

APPENDICE 2

MODELLO

(Formato massimo: A4 (210 x 297 mm))

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva .../
.../CE. modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo di veicolo:
- 0.2.1. Designazione(i) commerciale(i):
- 0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1 Posizione della marcatura:
- 0.4 Categoria del veicolo⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5 Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7 Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:
- 0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio⁽¹⁾:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123??).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi Addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: vedi Addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità competente, del quale si può richiedere copia.

ADDENDUM

alla scheda di omologazione CE n.
concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la
direttiva..../..../CE.

- 1. Altre informazioni
- 1.1 Breve descrizione del tipo di veicolo in termini di struttura, dimensioni e materiali:
- 1.3 Descrizione degli allestimenti o delle finiture interne suscettibili di influenzare le prove:
- 1.4 Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale⁽¹⁾:
- 1.5 Trazione: anteriore/posteriore⁽¹⁾:
- 1.6 Massa del veicolo sottoposto alle prove:
- Asse anteriore:
- Asse posteriore:
- Totale:
- 5. Osservazioni: (ad es. veicoli predisposti per la circolazione stradale a destra e a sinistra):

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO VII

DISPOSIZIONI DI OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO MUNITO DI SOVRASTRUTTURA GIÀ OMOLOGATA COME ENTITÀ TECNICA

- 1. OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO MUNITO DI
SOVRASTRUTTURA GIÀ OMOLOGATA COME ENTITÀ
TECNICA**
- 1.1 Ai fini del rilascio dell'omologazione, ai sensi della presente direttiva, di un veicolo munito di una sovrastruttura già omologata come entità tecnica, il costruttore deve dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente e nel riconoscimento delle eventuali precedenti omologazioni come veicolo incompleto, il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1.1 Angolo di rampa = 25°
 - 1.1.2 Altezza massima non superiore a 4 m
 - 1.1.3 Lunghezza massima non superiore a 12 m
 - 1.1.4 Altezza massima del baricentro non superiore a quella consentita dalla direttiva 71/320/CEE.

SCHEDA D' IMPATTO SULLA COMPETITIVITA' E SULL'OCCUPAZIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli a motore e ai loro rimorchi adibiti al trasporto di alcuni tipi di animali e recante modifica della direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

I. Qual'è la principale giustificazione della misura?

- Armonizzazione delle norme nazionali
- Miglioramento della sicurezza stradale
- Adeguamento al progresso tecnico

II. Caratteristiche delle imprese interessate, in modo particolare:

- | | |
|--|----|
| - vi è tra esse un numero rilevante di piccole e medie imprese? | No |
| - possono beneficiare di aiuti regionali da parte degli Stati membri? | No |
| - possono fruire degli aiuti del Fondo europeo dello sviluppo regionale? | No |

III. Quali sono gli obblighi diretti per le imprese?	Nessuno
---	---------

IV. Quali sono gli obblighi indiretti che possono essere imposti alle imprese dagli enti locali?	Nessun obbligo aggiuntivo
---	---------------------------

V. Sono previste misure speciali per le piccole e medie imprese?	No
---	----

VI. Qual'è l'effetto prevedibile:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| - sulla competitività dell'impresa? | Nessun effetto negativo |
| - sull'occupazione | Nessun effetto negativo |

VII. Le parti sociali sono state consultate?	No
---	----

ISSN 0254-1505

COM(97) 336 def.

DOCUMENTI

IT

03 07 14

N. di catalogo : CB-CO-97-329-IT-C

ISBN 92-78-21874-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo